

mentali: Individuare la **competenza**, capire qual è l'ordinamento competente a regolare quel fenomeno, una volta stabilita la competenza applicherà nell'ordine i vari criteri di risoluzione delle antinomie: gerarchico, cronologico, speciale secondo questo ordine. Se sono fonti tutte e due competenti, cioè se non c'è un riparto di competenza allora applichiamo il **criterio gerarchico**. A questo punto se sono fonti dello stesso rango applichiamo il **criterio cronologico**. Se sono fonti dello stesso rango e una è speciale e l'altra è generale applichiamo il **criterio di specialità** che prevale anche sul cronologico. **Ordine: Competenza, gerarchica, specialità, cronologico**  
Se la norma speciale è antecedente a quella generale quale si applica? Quella speciale.

Riassunto effetti dell'applicazione dei criteri di risoluzione delle antinomie:

- Criterio gerarchico: annullamento;
- Criterio cronologico: abrogazione;
- Criterio di specialità: deroga;
- Criterio di competenza: disapplicazione.

Effetti nel tempo e nello spazio:

- Criterio gerarchico: tempo: retroattivi. Spazio: è valido erga omnes. Chi lo pronuncia? Il giudice.

### Lezione 3: sistema delle fonti e regole ermeneutiche.

Come evitare che un'antinomia si crei:

esistono delle cosiddette antinomie apparenti, ovvero contrasti tra norme che possono essere risolte ricorrendo ai tradizionali criteri interpretativi.

Differenza tra disposizione e norma?

**Disposizione:** è il frammento testuale contenuto in un atto che contiene un precetto giuridico

**Norma:** frutto dell'interpretazione della disposizione

Si può dire che **l'Interpretazione giuridica** è l'operazione mentale che consente di creare o di ricavare da una disposizione una norma giuridica da applicare al caso concreto.

Da una disposizione si possono ricavare più norme e prima di parlare di antinomia (un contrasto irresolubile se non attraverso l'applicazione dei criteri) dobbiamo, in quanto interpreti, cercare di risolvere l'antinomia applicando i vari criteri dell'interpretazione (ermeneutici) perché altrimenti si rischia di incorrere all'uso arbitrario dei poteri interpretativi (ognuno interpreterà la legge a proprio vantaggio con pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici e con pregiudizio per la regolamentazione giuridica dei rapporti). Quindi l'interprete non è completamente libero di ricavare dalle norme da una disposizione ma deve attenersi a dei criteri che sono stabiliti dall'ordinamento. La violazione di ciò rende illegittima l'operazione interpretativa.

Perché il giudice deve attenersi a dei criteri predefiniti? Se il giudice non si attiene a dei criteri predefiniti, in realtà non sta più interpretando il diritto ma lo sta creando, e quindi si sostituisce al legislatore. L'applicazione dei criteri ermeneutici garantisce il **principio di separazione dei poteri**, oltre che quello di certezza del diritto.

Quali sono i criteri ermeneutici e dove sono scritti?

I criteri interpretativi stanno scritti nell'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile (in una legge ordinaria).

## 1 criterio: interpretazione letterale.

### Art. 12 disposizioni preliminari del Codice Civile:

*"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."*

Si applica come primo criterio interpretativo l'**interpretazione letterale**: attribuiamo ai termini il significato che essi hanno normalmente.

Siccome il diritto è un linguaggio tecnico potrebbe attribuire ad alcuni termini un significato specialistico che si discosta dal senso comune. In questo caso noi dobbiamo interpretare quella parola solo e soltanto nel significato tecnico che assume in quel preciso contesto.

Esempio: 'ripetizione dell'indebito' interpretata letteralmente ha il significato di 'si rifà 2 volte lo stesso errore', giuridicamente è 'recupero di una somma versata senza titolo'.

Esempio: il domicilio in diritto costituzionale ha un significato diverso rispetto a quello che assume in diritto penale o civile quindi dobbiamo assegnare il significato letterale inteso come il valore semantico che quel termine assume in quello specifico contesto normativo.

Secondo questo criterio quindi si interpreta letteralmente, seguendo l'ordine logico, semiotico delle parole.

## 2 criterio: intenzione del legislatore

### Art. 12 disposizioni preliminari del Codice Civile.

Ci impone di uniformarci all'intenzione del legislatore: seguendo l'interpretazione letterale dovremmo privilegiare il significato prescelto dal legislatore (che è espressione di un principio democratico, il legislatore ha un'investitura popolare).

L'intenzione del legislatore ci consente di valutare gli obiettivi della norma e capire quali sono gli interessi che quella norma intende assecondare. Quindi l'interprete deve scegliere la norma che è più congeniale alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal legislatore o al soddisfacimento degli interessi che ha già individuato il legislatore.

- Come si fa ad individuare l'INTENTIO LEGISLATORIS?

Il legislatore non è un'unica persona fisica ma è un'istituzione (formata da una pluralità di soggetti), non è quindi possibile interpellarlo direttamente, per questo esistono degli strumenti per ricostruire le intenzioni del legislatore:

- **i lavori preparatori**: tutte le leggi (tutte le fonti primarie) sono accompagnate dalla raccolta dei dibattiti parlamentari in cui è possibile apprezzare il confronto che si è verificato all'interno delle camere ed è possibile valutare la posizione di ciascun parlamentare ricostruendo gli obiettivi/programmi/interessi che con quella legge si è voluto tutelare. Ricostruire l'intenzione del legislatore significa individuare gli obiettivi che la norma vuole perseguire nell'intenzione di chi l'ha adottata, quindi noi dovremo privilegiare il significato più aderente a quegli obiettivi. Se noi abbiamo uno strumento, ovvero l'interpretazione **storica** del dibattito avvenuto in parlamento che ci ha consentito di capire quali sono gli interessi da tutelare, avremo anche un altro strumento che ci consentirà anche di operare un'interpretazione che sia il più aderente a quegli obiettivi. In questo senso noi privilegiamo un'interpretazione storica (nei fatti il legislatore ha voluto perseguire quegli interessi all'interno di un determinato assetto normativo). Questo ci consente di utilizzare anche un altro strumento: **l'interpretazione sistematica** (legata all'interpretazione storica): una norma non vive da sola ma si inserisce all'interno di un contesto normativo in cui si connette con altre disposizioni. Quindi noi saremo chiamati a privilegiare il significato che rende coerente quella norma con il contesto normativo in cui è inserita. Questi

Queste due interpretazioni (storica e sistematica) ci consentono di individuare la **ratio legis**, ovvero qual è stato il motivo per cui il legislatore ha adottato quella certa norma, è la ragione giustificatrice della norma.

Esistono altri criteri di tipo sistemico, sono insiti nella struttura di qualsiasi ordinamento giuridico:

1. **Interpretazione restrittiva:** mira a fornire il senso che è strettamente connesso alla lettera della legge (tipo di interpretazione letterale).
2. **Interpretazione estensiva:** mira a ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma il maggior numero di soggetti possibile, potrebbe essere una norma fiscale che mira a far pagare una tassa al maggior numero di persone possibile.
3. Ricollegandoci ad un aspetto dell'interpretazione storica che è stato ampliato dall'entrata in vigore della Costituzione possiamo parlare di **interpretazione evolutiva**. Abbiamo visto come l'ordinamento si rinnova progressivamente, ciò ci consente di applicare il criterio cronologico, quindi può darsi che una norma, applicata in un determinato momento storico, poi assuma dei significati ulteriori che superano il significato originario. Quindi quella norma che aveva un certo significato parallelamente all'evoluzione dei rapporti giuridici-sociali, viene interpretata in modo diverso ed assume altri significati che prima non aveva. L'interpretazione evolutiva è fortemente condizionata anche dall'entrata in vigore della Costituzione perché rappresenta un fatto dirompente all'interno dell'ordinamento. Es: articolo 2 della Costituzione (diritti inviolabili dell'uomo). I diritti inviolabili quando è stata scritta la Costituzione erano diversi rispetto a quelli che ci sono oggi, per cui quei diritti inviolabili sono stati interpretati in maniera estensiva ma anche in relazione all'evoluzione della società. Es: Art.21 (libertà di manifestazione del pensiero) i mezzi di trasmissione del pensiero rispetto al 48 sono cambiati, la tutela costituzionale però si estende anche ad internet e altri mezzi odierni.

**Criterio di Interpretazione costituzionalmente conforme:** bisogna interpretare le norme in modo tale da renderle compatibili con la Costituzione e quindi tra due significati di una norma, uno compatibile e l'altro incompatibile con la Costituzione, dobbiamo scegliere quello compatibile. Questa interpretazione ci consente di interpretare una norma compatibilmente alla costituzione. Sentenza Corte Costituzionale 1995: *'una disposizione non si dichiara incostituzionale perchè da essa possono trarsi norme incostituzionali, ma si dichiara incostituzionale perchè da essa non è possibile ricavare nemmeno una norma compatibile con la Costituzione.'*

**Interpretazione originalista:** contraria a quella evolutiva. Operazione che non crea nuovi significati, e quindi nuovi diritti, ma si preoccupa di ricostruire l'intento originario di chi ha adottato la norma.

Ci sono altre interpretazioni sulla base dei soggetti che operano:

**Interpretazione giudiziaria o giurisprudenziale:** fatta dai giudici di ogni ordine o grado. Ciascun giudice ha la libertà di interpretare la legge come meglio crede, in conformità ai criteri appena descritti.

**Interpretazione tecnico-scientifica:** detta anche dottrina, è posta in essere dagli studiosi. Gli studiosi del diritto interpretano le norme e le disposizioni, le commentano e danno luogo a

**Interpretazione autentica:** (si contrappone alla interpretazione giudiziaria). Interpretazione messa in atto dallo stesso legislatore attraverso un'altra legge che si preoccupa di chiarire o spiegare la portata normativa di una precedente disposizione che ha generato dei contrasti interpretativi. È una specie di interpretazione ufficiale adottata dallo stesso legislatore. A differenza dell'interpretazione tecnico scientifica (dottrinale) e giurisprudenziale che essendo applicate dai giudici non sono vincolanti, essa invece è giuridicamente vincolante (se il legislatore dice che una certa norma si interpreta in quel modo deve essere interpretata così.)

- Si pone però un problema nell'ambito dell'interpretazione autentica:

Le leggi di interpretazione autentica valgono per il passato o solo per il futuro?

Valgono soprattutto per il passato, sono necessariamente **RETROATTIVE**.

**L'art. 11 delle preleggi** stabilisce che la *legge non dispone che per l'avvenire*, e questa è una conseguenza naturale del fatto che quando noi mettiamo in atto un comportamento, dobbiamo prevedere prima le conseguenze di quel comportamento. Il principio di irretroattività delle norme giuridiche asseconda il principio di certezza del diritto, di affidamento.

- Se interviene una legge successiva retroattiva quale prevale?

Quella successiva perché sono fonti dello stesso rango: una precedente alle preleggi che dice "non si possono applicare norme retroattive", un'altra successiva che invece adotta una norma retroattiva. Inoltre non c'è nessuna gerarchia perché sono fonti dello stesso livello e quindi si applica il principio cronologico (le preleggi è come se fossero implicitamente abrogate). Possono esistere delle norme legislative che dispongono norme con effetto retroattivo.

Esiste un solo **limite alla retroattività**: quello delle **norme penali incriminatrici**, che sono espresse dall'Art. 25 Co. 2 Cost. che stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Una legge retroattiva è legittima se la sua produzione di effetti, anche rispetto ad eventi passati, è proporzionata agli obiettivi da raggiungere. Quindi l'adozione di norme retroattive dev'essere secondo la Corte Costituzionale "ragionevole".

Inoltre una legge retroattiva è legittima se rispetta il **limite dei rapporti esauriti**. I rapporti esauriti sono quelli definiti con sentenza definitiva passata in giudicato (non dev'essere una sentenza penale di condanna), quelli prescritti, quelli decaduti, quelli che stabiliscono dei diritti quesiti.

La Corte Costituzionale ha cercato di limitare la retroattività delle norme: quali sono i limiti e le condizioni affinché una norma possa operare retroattivamente? La Corte Costituzionale ci dice anche che per garantire la ragionevolezza del sistema è sempre necessario (allorché una norma operi retroattivamente) che il legislatore preveda una disciplina transitoria che regoli quei rapporti che si sono verificati in passato prima dell'adozione della norma che opera retroattivamente. Le norme retroattive incontrano sempre il limite dei rapporti esauriti.

- LE NORME PENALI DI FAVORE = devono obbligatoriamente operare retroattivamente
- NORME PENALI INCRIMINATRICI = non devono **mai** operare retroattivamente

#### **Lezione 4: completezza del sistema giuridico e apertura dell'ordinamento.**

Un ordinamento può considerarsi tale quando prevede dei criteri di risoluzione delle antinomie. Allo stesso modo un sistema giuridico si può ritenere tale se prevede al proprio interno delle